

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Partecipazioni in srl non sempre incompatibili con il forfettario***

di Sandro Cerato

Il **possesso di una partecipazione di controllo** di una **società per azioni** non determina alcun impedimento per l'accesso al regime forfettario per la persona fisica esercente un'attività d'impresa o professionale.

Come noto, la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha apportato importanti modifiche alla **disciplina dei contribuenti forfettari**, anche per quanto riguarda i requisiti di accesso da parte dei contribuenti che possiedono delle partecipazioni in altre società.

Più precisamente, mentre fino al 2018 non era possibile accedere al regime forfettario per la **persona fisica che contemporaneamente partecipava ad una società di persone o ad una associazione di cui all'[articolo 5 Tuir](#)**, ovvero ad una **società a responsabilità limitata** che aveva optato per la **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 116 Tuir](#), nella norma novellata dalla Legge di Bilancio 2019 si prevede che, a partire dal **2019**, costituisce **causa di esclusione**:

- la **contemporanea partecipazione in società di persone**, associazioni e imprese familiari di cui all'[articolo 5 Tuir](#);
- la **contemporanea partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario.

Mentre con riferimento alla partecipazione in società di persone non vi sono particolari novità (ad eccezione dell'inserimento delle "partecipazioni" in **imprese familiari**), con la conseguenza che non rileva in alcun modo né l'entità della partecipazione, né l'attività svolta dalla società partecipata (che può essere o meno riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario), per la **partecipazione in società a responsabilità limitata** i cambiamenti sono rilevanti poiché:

- in linea generale, **precludono l'accesso al regime forfettario** anche le partecipazioni nelle **società a responsabilità limitata che non abbiano optato per la trasparenza fiscale**;
- è tuttavia richiesto in primo luogo il **requisito del controllo** (anche indiretto) e la **riconducibilità dell'attività svolta dalla società stessa a quella svolta dalla persona fisica** che beneficia del regime forfettario.

L'inserimento di una causa di preclusione legata alla **partecipazione in una società di capitali**

(società a responsabilità limitata anche non trasparente) è nuova e pare non del tutto comprensibile, atteso che tali partecipazioni non determinano alcuna attribuzione diretta di reddito al contribuente, ma è necessario che la società deliberi l'attribuzione di utili (dividendi) ai soci.

Tuttavia, come detto, **non tutte le partecipazioni in società a responsabilità limitata precludono l'accesso**, ragion per cui sono compatibili con il regime forfettario:

- tutte le **partecipazioni non di controllo**, comprese quelle in società a responsabilità limitata che hanno optato per la **trasparenza fiscale** di cui [all'articolo 116 Tuir](#), con conseguente possibile "convivenza" tra **reddito soggetto a regime forfettario** (quello riveniente dall'attività svolta dalla persona fisica) e **reddito soggetto a tassazione ordinaria** (quello di partecipazione);
- tutte le **partecipazioni di controllo, diretto ed indiretto, in società che svolgono attività non riconducibili** (nemmeno indirettamente) a **quella svolta dal soggetto forfettario**. Anche in tal caso, laddove la partecipata abbia optato per la trasparenza di cui [all'articolo 116 Tuir](#), si realizza una "convivenza" tra un reddito soggetto a tassazione ordinaria (partecipazione) e reddito soggetto ad imposta sostitutiva (forfettario).

Va segnalato, infine, che **nessuna preclusione è prevista per l'accesso al regime forfettario da parte della persona fisica che detiene contemporaneamente una partecipazione in una società per azioni**, a prescindere dalla circostanza che la stessa permetta il controllo o che l'attività svolta sia riconducibile a quella esercitata in regime forfettario.



Master di specializzazione  
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**  
Scopri le sedi in programmazione >